

Francesco Spinello *

AGEVOLAZIONI FISCALI GREEN E DIVIETO DI AIUTI DI STATO: UN RAPPORTO COMPLESSO

Abstract

Il superamento dell'inefficace esperienza dei tributi ambientali basati sul principio "chi inquina paga" e l'utilizzo da parte del legislatore di strumenti fiscali promozionali di condotte *green oriented* dei consociati inducono a riflettere sulla compatibilità del nuovo assetto con il divieto di aiuti di stato previsto dagli artt. 107 e ss. del TFUE. Il *Clean Industry State Aid Framework* e la Raccomandazione (UE) 2025/1307 della Commissione Europea perseguono il meritevole obiettivo di orientare i governi nazionali verso l'adozione di agevolazioni fiscali e crediti d'imposta che favoriscano la transizione verso un'industria a zero emissioni, garantendo al contempo la coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli incentivi fiscali a sostegno del patto per l'industria pulita si collocano in un contesto europeo frammentato, in cui la questione ambientale viene percepita come un affare che riguarda il mercato e la concorrenza, piuttosto che una manifestazione di una mutata concezione dei rapporti sociali ed industriali.

Parole chiave: fiscalità ambientale – agevolazioni fiscali – divieto di aiuti di Stato – transizione ecologica

Moving beyond the ineffective experience of environmental taxes based on the 'polluter pays' principle, and the legislature's use of tax incentives to encourage green-oriented behaviour among businesses, prompts reflection on the compatibility of the new framework with the prohibition on state aid set out in Articles 107 et seq. of the TFEU. The Clean Industry State Aid Framework and European Commission Recommendation (EU) 2025/1307 commendably pursue the objective of guiding national governments in the adoption of tax relief and tax credits that promote the transition to a zero-emission industry, whilst ensuring consistency with European state aid rules. However, tax incentives in support of the Clean Industry Pact are set against a fragmented European backdrop, in which environmental issues are perceived as a matter concerning the market and competition, rather than a manifestation of a

* Dottore di ricerca in diritto tributario, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Avvocato specialista in diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale.

Keywords: *environmental taxation – tax breaks – state aid prohibition – simulated agreement – ecological transition*

1. La diffusione di una rinnovata sensibilità per il ruolo della fiscalità nel contesto della transizione ecologica pone la questione della compatibilità del nuovo assetto con il principio che vieta aiuti fiscali, anche nella forma di sussidi o agevolazioni tributarie (Sul tema si veda anche S. DORIGO, *Transizione ecologica, agevolazioni fiscali ed affievolimento del divieto di aiuti di Stato*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 4, 2024, pp. 843 ss.): infatti, nel momento in cui si riconosce che il principio “chi inquina paga” non è più attuale e si vira verso l'utilizzo di strumenti fiscali promozionali di condotte positive (*i.e. green oriented*) dei consociati emerge la possibilità che tali agevolazioni, essendo volte a sostenere anche le imprese nel loro percorso di adeguamento a forme produttive rispettose dell'ambiente, impattino sulla concorrenzialità del mercato e debbano, quindi, essere vagliate sotto la lente degli artt. 107 ss. TFUE (Per un approccio realmente innovativo alle questioni della fiscalità ambientale, si veda V. FICARI, *Fiscalità e sostenibilità ambientale nella transizione ecologica delle attività economiche*, Torino, 2025, pp. 24 ss.).

A tal fine, un profilo rilevante concerne l'affievolimento del divieto di aiuti di Stato, che ha costituito uno dei pilastri, anche fiscali, della costruzione europea: infatti, negli ultimi anni l'ordinamento europeo ha moltiplicato i casi nei quali tale divieto può essere superato, allo scopo di consentire agli Stati membri di intervenire – anche con misure fiscali agevolative di tipo settoriale – su situazioni meritevoli di tutela per le ricadute economiche e sociali che esse possono provocare, se non adeguatamente sostenute, sul piano interno (Sul punto si veda S. DORIGO, *Transizione ecologica, agevolazioni fiscali ed affievolimento del divieto di aiuti di Stato*, *op. cit.*, p. 846 ss.).

In particolare, rilevano come oggetto di deroga le misure fiscali agevolative, dal momento che, pur trattandosi di misure introdotte dai legislatori nazionali, acquisiscono, per effetto dell'autorizzazione in deroga rilasciata dalla Commissione Europea, la funzione di strumenti di natura promozionale declinata in chiave europea (Sull'originaria impostazione del rapporto tra divieto di aiuti di Stato e misure fiscali agevolative, cfr. M. BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rass. trib.*, 2002, pp. 433 ss.).

Deve, quindi, ritenersi condivisibile l'interpretazione seguita da una parte della dottrina, secondo cui l'evoluzione del divieto di aiuti di Stato –